

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2042}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTITA, D'ACQUISTO, OCCHIPINTI, ALESSI, CULIC-
CHIA, CORRAO, ANGELO LA RUSSA, CASULA, LO PORTO**

Provvedimenti a favore dei residenti nelle piccole isole

Presentata il 17 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica, all'articolo 3, stabilisce che: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Specialmente al secondo comma è stabilito che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico per raggiungere la pari dignità

dei cittadini. Invece gli abitanti delle piccole isole del territorio nazionale sono soggetti a numerosi disagi per raggiungere la terraferma pur se costituita dal capoluogo di provincia, anche per ottenere un documento di modesto costo ovvero per sottoporsi a visite mediche o per altri motivi.

I cittadini delle piccole isole, oltre all'elevato costo del trasporto, che non sempre è pari a quello via superficie con la medesima lunghezza di percorso, devono anche sopportare spese di pernottamento e ristorazione.

Per correggere tale disparità i proponenti della presente proposta di legge hanno redatto alcuni articoli che qui si sintetizzano.

È previsto il prelievo di una percentuale da stabilire, anno per anno, dell'im-

porto dei diritti di imbarco a carico dei passeggeri nazionali, istituiti con la legge 2 ottobre 1991, n. 316.

Tale prelievo costituirà un fondo di dotazione per il miglioramento delle strutture portuali e aeroportuali delle piccole isole, nonché per erogare un contributo a favore dei residenti e anche dei pendolari che per motivi di lavoro si recano nelle piccole isole con continuità.

Tale contributo sarà erogato secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti, che stabiliranno anche l'entità della percentuale di prelievo degli importi, anno per anno, che si quantificherà per effetto della citata legge n. 316

del 1991, in maniera che l'avente diritto pagherà la tariffa di trasporto aereo o marittimo in modo equilibrato rispetto al costo del trasporto via superficie per identica lunghezza di percorso.

Per quanto attiene invece alle spese di soggiorno, ristorazione, e altro che i residenti delle piccole isole sono soggetti a pagare, potranno essere detratte dalla denuncia dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge per garantire anche a questi cittadini italiani la *par condicio* che la Costituzione della Repubblica italiana assicura a tutti, quindi anche a coloro che vivono nelle piccole isole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di garantire ai cittadini residenti nelle piccole isole italiane la pari dignità prescritta dall'articolo 3 della Costituzione, è istituito un apposito fondo di dotazione mediante prelievo di una quota percentuale degli importi scaturenti dai diritti di imbarco a carico dei passeggeri nazionali previsti dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316, la cui percentuale è stabilita con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dei trasporti.

ART. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato a:

a) consentire il miglioramento delle attrezzature dei porti e degli aeroporti siti nelle piccole isole al fine di ottenerne il più elevato coefficiente di agibilità possibile;

b) erogare un contributo a favore dei cittadini residenti nelle piccole isole al fine di parificare il costo del trasporto marittimo o aereo da o per la terraferma con il costo che altri cittadini italiani residenti sulla terraferma sostengono per il trasporto con mezzi di superficie per identica lunghezza di percorso.

ART. 3.

1. L'importo dei contributi da erogare ai cittadini residenti nelle piccole isole sarà devoluto secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti, in maniera da consentire ai cittadini residenti di pagare il reale costo del trasporto commisurato al costo del trasporto via superficie.

ART. 4.

1. L'erogazione del contributo di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 riguarda solo il trasporto dalle piccole isole al capoluogo di provincia ed al capoluogo di regione.

ART. 5.

1. I benefici di cui alla presente legge sono altresì estesi ai cittadini che si recano nelle piccole isole per motivi di lavoro.

ART. 6.

1. Le spese relative al soggiorno ed alla ristorazione cui sono soggetti gli abitanti delle piccole isole in funzione delle frequenze orarie dei collegamenti marittimi o aerei con la terraferma possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

ART. 7.

1. I viaggiatori che si recano con il mezzo aereo nelle isole di Pantelleria e Lampedusa e che sono provenienti o diretti in Sicilia sono esentati dal pagamento dei diritti di imbarco per i passeggeri nazionali istituiti con la citata legge n. 316 del 1991.